



MUNICIPIO DI BELLUNO

---

# REGOLAMENTO D'IGIENE

approvato dal Consiglio Comunale il 7 Marzo 1888,  
dalla Deputazione Provinciale il 25 Maggio successivo  
al N. 791, ed omologato dal Ministero dell'Interno il  
5 Giugno 1888, colle modificazioni apportate dal Consi-  
glio nelle sedute del 27 Gennaio 1893, 20 Aprile 1898  
e 14 Gennaio 1899.



BELLUNO  
Tipografia Deliberati-Longana

—  
1899

# REGOLAMENTO D'IGIENE

---

## Sostanze Alimentari

### ART. 1.

Il commercio dei commestibili e delle bevande, nonchè i luoghi di deposito e vendita dei medesimi sono sottoposti, per quanto riguarda l'igiene, alla sorveglianza del Municipio, che procederà, quando lo creda opportuno, a visite per accertarsi che non vi sia in vendita cosa alcuna nociva alla salute.

A simili visite potranno pure essere assoggettate le sostanze alimentari e bevande nell'atto che vengono introdotte in Comune, quando circostanze straordinarie o sospetti fondati facessero sentire il bisogno di una rigorosa sorveglianza.

### ART. 2.

È proibito di porre in vendita qualunque sostanza alimentare o bevanda che sia alterata, adulterata od altrimenti insalubre. Le sostanze, che dall'Ufficiale sanitario siano dichiarate tali, saranno immediatamente sequestrate e distrutte, quando non potessero essere utilizzate per qualche altro uso innocuo da indicarsi dal proprietario e colle condizioni da stabilirsi dal Sindaco sul parere dello stesso Ufficiale sanitario.

### ART. 3.

Nei pubblici esercizi tutti i recipienti di rame o d'altro metallo, che possa dar luogo a combinazioni nocive, devono essere mantenuti costantemente ed interamente stagnati nel loro interno, se sono destinati a cuocere o contenere cibi e bevande.

Per la vendita del sale non si possono adoperare bilancie di metallo.

### ART. 4.

È obbligo di coloro, che conducono sul pubblico mercato animali equini da macello di lasciar visitare gli animali stessi dalla persona, che verrà all'uopo incaricata dall'Autorità comunale.

Per la macellazione degli animali resta in vigore il Regolamento pubblicato coll'avviso Municipale 20 Ottobre 1884 al N. 4376 VII.

ART. 5.

Il pesce fresco non può essere venduto che dopo visita ed autorizzazione scritta dell'Ufficiale sanitario. Nel caso in cui la vendita si prolungasse per più giorni il venditore dovrà ritirare l'autorizzazione giorno per giorno.

La visita del pesce sarà fatta nel luogo, e nelle ore da determinarsi dal Sindaco con apposito manifesto.

ART. 6.

È solo permessa la vendita dei funghi delle specie commestibili più volgari e più note, che saranno indicate in analogo avviso da pubblicarsi a cura del Sindaco. Con tale avviso potranno anche essere date speciali disposizioni per regolare la vendita e la sorveglianza relativa.

## Acque

ART. 7.

È vietato di gettare immondizie di qualsivoglia natura nei serbatoi e nelle vasche delle acque potabili, e di cagionarne in qualunque modo la impurezza e la corruzione.

ART. 8.

I pozzi e le cisterne d'acqua potabile dovranno essere costruiti in modo che non vi possano penetrare immondizie o filtrazioni impure. Se chiusi da oltre un anno non potranno essere nuovamente posti in uso senza autorizzazione del Sindaco.

ART. 9.

È proibito di bagnarsi nei canali, nei pozzi od in altri serbatoi di acque potabili.

ART. 10.

Le acque tutte, che per avventura sgorgassero o stagnassero in prossimità a cimiteri, non potranno venir utilizzate ad uso pubblico o privato.

## Abitazioni ed adiacenze

### ART. 11.

Ogni casa pubblica o privata dovrà essere fornita di un numero di latrine proporzionato ai bisogni delle persone, che vi abitano.

Le latrine, i pozzi neri, le fogne degli acquai ed i depositi d' immondizie, saranno costruiti e collocati in modo da non rendere infette le abitazioni cui appartengono, le case vicine, i pozzi, i condotti e le sorgenti d' acqua potabile, e non potranno avere comunicazione coi tombini di scolo delle strade pubbliche.

Tutti i pozzi neri e le fogne dovranno essere a perfetta chiusura.

### ART. 12.

Quando si verificasse che un pozzo nero o fogna desse luogo a dannose esalazioni o trapelazioni, sarà fatto vuotare e visitare da un capo mastro delegato dal Municipio, e verranno imposti quei lavori, che si renderanno necessari per tutelare la pubblica salute.

### ART. 13.

Nessuna fogna o pozzo nero potrà essere costruito o riattato senza autorizzazione del Municipio. A tale scopo dovrà essere presentata al Sindaco la preventiva dichiarazione del proprietario, dell' ingegnere o del capomastro incaricati dei lavori, e sarà accompagnata dal disegno del pozzo nero o fogna da costruirsi o riattarsi e dal piano del terreno circostante.

### ART. 14.

Tutti i pozzi neri e le fogne, che si costruiranno a nuovo o quelli cui si praticeranno lavori di riatto tali che a giudizio del Municipio siano ritenuti radicali, dovranno essere costruiti o ricostruiti a perfetta tenuta, con fondo a forma di bacino concavo, cementati e spalmati con cemento di calce idraulica.

Le murature cementizie dovranno avere lo spessore minimo di cent. 30.

### ART. 15.

I pozzi neri, le fogne e le fosse da letame messi fuori d' uso dovranno essere accuratamente vuotati, disinfettati ed interrati.

ART. 16.

Tutti i materiali provenienti dalla demolizione di pozzi neri o di fogne dovranno essere immediatamente portati fuori della Città.

ART. 17.

È prescritto a tutti i proprietari di case il vuotamento delle fogne, pozzi neri, e depositi di immondizie, ogni qualvolta il bisogno lo richiegga ed almeno una volta all'anno.

Prima di procedere a tali operazioni dovrà farsene denuncia al Municipio e ritirare lo scontrino coll'indicazione dell'orario prescritto.

ART. 18.

Il vuotamento delle fogne, dei pozzi neri e degli acquai dovrà essere fatto dalle ore 12 alle 3 di notte nei mesi dal 1 Aprile a tutto Ottobre, dalle 12 alle 5 dal 1 Novembre a tutto Marzo, sempre che le materie siano state previamente disinfettate col solfato di ferro o con altra sostanza. In casi speciali il Municipio potrà prescrivere una rigorosa disinfezione.

ART. 19.

Il trasporto delle materie provenienti da pozzi neri e da fogne dovrà essere fatto con recipienti ben chiusi; si dovrà evitare qualunque spandimento sul pubblico suolo e non potrà essere effettuato che nelle ore stabilite dall'articolo antecedente.

ART. 20.

Resta assolutamente vietato di formare letamai in Città e dovunque in prossimità alle pubbliche strade.

Sarà tuttavia permessa la tenuta nei cortili interni di depositi provvisori di letame, purchè siano collocati in fosse con pavimento e muri laterali a perfetta tenuta e chiuse costantemente a livello del suolo con coperchio in modo da impedire ogni esalazione incomoda o nociva. Tali fosse dovranno essere situate alla distanza di tre metri almeno dai canali dell'acqua potabile.

ART. 21.

I depositi provvisori di letame, di cui al precedente articolo, saranno vuotati e trasportati fuori di Città subito che il letame raggiunga l'altezza del piano del cortile.

Il vuotamento dei letamai, il carico del letame ed il trasporto relativo non potranno essere effettuati che dalle 10 pomeridiane alle 6 antimeridiane nei mesi dal 1 Aprile a tutto Ottobre e dalle 9 pomeridiane alle 8 antimeridiane nella rimanente parte dell'anno.

Il letame che si trasporta attraverso le vie della Città dovrà essere condizionato e coperto in modo da non trovarsi esposto alla vista del pubblico e da evitare qualsiasi spargimento sul suolo. Il transito per la Città sarà poi permesso anche nelle ore del giorno in qualsiasi stagione purchè venga effettuato con carri totalmente chiusi in modo da evitare, oltre alla vista ed allo spargimento, qualsiasi esalazione.

ART. 22.

I proprietari ed i consorti di un recinto chiuso da abitazioni sono solidariamente vincolati a mantenere costantemente sgombro da immondizie il cortile stesso e le adiacenze, ed in stato di pulitezza tale da impedire qualunque mefitica esalazione.

ART. 23.

È proibita l'esposizione in luoghi pubblici e la conservazione nell'abitato di materie, non escluse le alimentari, che mandino mefitiche o fetide esalazioni.

ART. 24.

È del pari proibita la macerazione della canapa e del lino in luoghi vicini all'abitato e negli scoli e fossi aderenti alle strade.

ART. 25.

Per gli stabilimenti industriali, che non soddisfacessero alle condizioni generali e speciali sarà provveduto con apposita deliberazione dell'autorità competente sul parere dell'Ufficiale sanitario.

## Vaccinazione

ART. 26.

In primavera ed in autunno ordinariamente, e straordinariamente quando sia ordinato dalle Autorità superiori, sarà praticata nel Comune la vaccinazione e rivaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi, che verranno indicati dal Sindaco con apposito avviso.

ART. 27.

È obbligo dei vaccinatori di curare la scelta dei bambini vacciniferi, estendendo le loro indagini, oltre che alla costituzione fisica di questi ed alla loro immunità da ogni malattia, anche ai genitori loro, e di accertarsi che i medesimi non presentino sintomi di morbi diatetici e d'affezioni d'indole contagiosa o comunque trasmissibile.

ART. 28.

A sensi delle disposizioni di cui all'art. 51 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888 e del Regolamento speciale approvato con R. Decreto 31 marzo 1892 N. 328, la vaccinazione è obbligatoria e nessuno potrà sottrarvisi.

Dovranno quindi sottoporsi a vaccinazione tutti i neonati entro almeno il semestre solare successivo a quello in cui avvenne la nascita, esclusi da tale obbligo i bambini che nel frattempo abbiano sofferto vajuolo e quelli che per certificato medico risultino in condizioni speciali di malattie, da non poter subire senza pericolo tale operazione entro detto periodo di età.

Questi però dovranno essere sottoposti alla vaccinazione almeno entro il secondo anno di vita.

I bambini vaccinati la prima volta senza risultato favorevole dovranno essere rivaccinati almeno nell'anno successivo, ripetendosi così successivamente la vaccinazione dal vaccinatore comunale.

All'infuori del periodo di età sovraccennato, la vaccinazione deve essere ripetuta nello stesso individuo ogni qualvolta per condizioni speciali di pericolo di diffusione del vajuolo, sia ritenuto necessario dalle autorità sanitarie, e quindi non potrà l'individuo richiesto rifiutarsi ad essere vaccinato.

ART. 29.

I contravventori alle suddette norme saranno passibili delle pene comminate dall'art. 60 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888, e non potranno altresì fruire delle beneficenze e dei sussidii soliti distribuiti dal Comune alle famiglie povere. — Di tali contravvenzioni saranno in primo luogo responsabili il padre del neonato vaccinando, ed in mancanza la madre ed in difetto anche di questa le altre persone rappresentanti la famiglia del vaccinando stesso.

## Malattie contagiose

### ART. 30.

Verificandosi il caso di malattia contagiosa od epidemica o sospetta come tale, il capo della famiglia o i parenti più prossimi dell'ammalato, il capo dello stabilimento od il conduttore dell'albergo in cui si trovasse l'ammalato stesso, hanno obbligo di chiamare immediatamente il medico ed, in attesa delle disposizioni dell'autorità competente, hanno pure obbligo di osservare le prescrizioni, che saranno d'urgenza date dal medesimo.

### ART. 31.

È strettamente obbligatoria da parte di chiunque l'osservanza delle disposizioni speciali, che saranno in tali casi date dal Sindaco, sia mediante ingiunzioni personali sia per pubblici manifesti, e le persone incaricate dal Sindaco di far eseguire provvedimenti sanitari dovranno essere considerate come ufficiali incaricati di un pubblico servizio.

## Idrofobia

### ART. 32.

È obbligo di ciascun proprietario e detentore il denunciare al Sindaco i cani, nei quali siansi manifestati i sintomi della rabbia, od anche soltanto tali che ne facciano presumere lo sviluppo. Se un cane è sospetto di rabbia, sarà tenuto in osservazione per verificare se il dubbio si confermi o si dissipi, riservando l'uccisione nel caso affermativo.

### ART. 33.

I cani e tutti gli altri animali rabbiosi o morsicati da un rabbioso, salvo il caso di cui l'articolo precedente, verranno immediatamente uccisi e dovranno essere sotterrati colla intera pelle ridotta inservibile a qualunque uso, alla profondità non minore di due metri, ricoprendosi la fossa con terra ben battuta ed alla distanza di cento metri da qualsiasi luogo abitato e dalle pubbliche strade.



ART. 34.

Il canile, le mangiatoie, gli abbeveratoi, quando siano di legno, la paglia e tutto ciò che serviva al cane e che può essere imbrattato dalla sua bava devono esser possibilmente abbruciati o almeno disinfettati rigorosamente secondo le prescrizioni, che saranno date dal Municipio.

ART. 35.

Qualora altri animali domestici siano stati morsi da un cane rabbioso o sospetto di rabbia, o da altra bestia in eguali condizioni, devono immediatamente isolarsi dai sani, tenersi in osservazione ed essere sottoposti alla cura d'un veterinario, qualora il proprietario non si determini a farli uccidere tosto.

ART. 36.

Manifestandosi i primi sintomi della rabbia, questi animali devono tosto essere uccisi e sotterrati colla pelle tagliata in vario senso e colle altre disposizioni di cui gli articoli 32 e 33.

## Epizoozie

ART. 37.

Ogni caso di malattia negli animali domestici di qualunque specie, che presenti anche il solo sospetto di contagio, dovrà essere denunciato immediatamente dal proprietario o detentore all'Autorità Comunale. Saranno trattati con rigore speciale i sospetti di tifo bovino (peste).

ART. 38.

Ogni proprietario o detentore di animali sospetti di malattia contagiosa, è obbligato a provvedere all'isolamento del capo o dei capi sospetti od infetti anche prima dell'intervento dell'Autorità Comunale o del Veterinario ed osservare tutte le altre disposizioni, che saranno in seguito date dall'Autorità competente.

Il proprietario o detentore è in particolare obbligato d'impedire assolutamente l'uscita dalla stalla o dal locale d'isolamento del capo o dei capi sospetti od infetti, e le persone destinate ad assistere gli infetti non dovranno prendere parte alla custodia dei sani.

ART. 39.

Il proprietario o detentore del bestiame ucciso d'ordine dell'Autorità competente a constatare il male e ad impedirne la diffusione, non avrà diritto a compenso sui fondi all'uopo destinati, qualora non abbia denunziato il sospetto od il caso di malattia o non abbia provveduto all'isolamento.

## Penalità e disposizioni generali

ART. 40.

I contravventori a questo Regolamento saranno puniti a senso del Capo VIII della legge Comunale e Provinciale, e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice Penale.

ART. 41.

Gli Agenti ed altri incaricati del Comune dovranno procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione e vegliare all'osservanza del presente Regolamento.

ART. 42.

Il presente Regolamento debitamente approvato, avrà pieno vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

ART. 43.

Sono abrogate tutte le consuetudini ed altre disposizioni contrarie al presente Regolamento.

